

TAR LAZIO*Integrazione contraddittorio - Notificazione pubblici proclami*

Ai dipendenti del Ministero dell'Interno inseriti nelle posizioni dalla n. 120 in poi nella graduatoria definitiva della procedura di selezione per la copertura di 232 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo - C1; inseriti dalla posizione n. 5 in poi nella graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di 156 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile- C1 e dalla posizione n. 18 in poi nella graduatoria definitiva della procedura selettiva per la copertura di 13 posti nel profilo professionale di collaboratore informatico- C1, tutte pubblicate il 23 novembre 2007 sul sito pers.mininterno.it del Ministero dell'Interno e indette con decreto del Capo del Dipartimento Affari Interni del 27 aprile 2007.

Contro il Ministero dell'Interno e altri controinteressati, è stato presentato al TAR del Lazio, da Marini Laura, Casale Rosalba Mengucci Emanuela, Montanaro Lucia, Busolin Rita, Natili Maria Loredana, Nazio Patrizia, De Cesaris Massimo, Di Marzo Assunta, Pirri Maria, Ricci Antonella, Sartarelli Patrizia, Suozzo Tiziana, Soriano Giuseppina, Andrei Angelo, Cardia Silvia, Matera Riccardo, Nigretti Alessandra, Merello Paola, Iacoboni Alfonsa, Butini Lucia, Spinazzola Maria Luisa il ricorso n. 701 R.G. 2008, per l'annullamento delle predette graduatorie ed ogni altro atto presupposto e conseguente nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti. I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 5 del decreto del Capo del Dipartimento laddove dispone che "a parità di punteggio tra candidati si terranno presenti nell'ordine i seguenti criteri: 1) posizione economica di provenienza; 2) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; 3) originaria posizione nel ruolo



d'anzianità; 4) criteri generali per gli inquadramenti; la violazione dell'art. 15 CCNL Ministeri 1998/2001, del CCNL 2002/2005, dei Contratti Integrativi 1998-2001 e 2002/2005, dell' accordo del 18/3/2004, della circolare n. 39 del Dipartimento degli Affari Interni e territoriali del 7/5/2004; dei decreti del Direttore del personale contenenti i bandi per i passaggi di area e del DPR 487/94; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. I ricorrenti inquadrati nella posizione economica B3 – B3Super hanno ottenuto alla prova selettiva il punteggio massimo 80/80 e in applicazione dei criteri di cui al punto 1 e 2 dell'art. 5 del bando si sono collocati in posizione non utile per essere ammessi ai corsi di formazione. L'amministrazione non ha applicato il 3° criterio: "originaria posizione nel ruolo di anzianità" penalizzando i ricorrenti aventi più anzianità di servizio di molti vincitori collocati nelle posizioni sopraindicate; che la graduatoria è stata formata per i posti successivi alle posizioni sopraindicate in ragione della maggiore età anagrafica anziché della minore; che i ricorrenti in quanto aventi maggiore anzianità di servizio, e in subordinate in quanto aventi minore età anagrafica, hanno diritto di essere collocati in posizione utile nella graduatoria dei vincitori. Con ordinanza n. 292 del 26.11.2009 il TAR del Lazio, sez. I Ter, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio anche per pubblici proclami.

Roma 10.12.2009

Avv.ti Maria Rosaria Damizia e Milena Viggiani

